



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it



FLASH nr. 44 - 2012

- Riordino carriere: continua l'impegno del Siulp
- Imponibilità delle indennità forfettarie di missione
- Cosa distingue il Sindacato da una semplice associazione
- Assegni una tantum 2012
- Straordinario: prestazioni lavoro straordinarie non retribuite.
- Trascrizioni e annotazioni sul foglio matricolare
- Aggiornamento professionale e partecipazione a "Seminari, convegni o congressi" organizzati dalle OO.SS.
- Determinazione dell'I.M.U. per la prima casa non abitata
- I dipendenti pubblici possono avere l'anticipazione del TFR?
- Trattamento economico di missione
- Convenzione polfer



*La Segreteria Nazionale del Siulp
 augura a tutti
 un Buon Natale
 e un Felice Anno Nuovo*

Riordino delle carriere: continua l'impegno del Siulp a favore di una organica riforma ordinamentale del Comparto Sicurezza.

Si riporta lo stralcio dell'Ordine del giorno approvato nel corso della seduta dell'11 dicembre 2012 dalla Camera dei Deputati.

La Camera, preso atto della necessità di intervenire sul sistema di difesa nazionale per continuare ad assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali delle forze armate e garantire i livelli di operatività necessari ad operare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;

la delega ha una portata così ampia che deve essere in ogni modo favorita la possibilità di una piena esplicazione delle prerogative parlamentari in sede di espressione dei prescritti pareri sugli schemi dei decreti legislativi;

considerato che:

l'Atto Camera 5569 conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, per quanto riguarda gli assetti logistici, le dotazioni strumentali e gli organici del personale militare e civile preposto a tale settore;

il provvedimento si propone di rendere sostenibile i costi del nostro strumento militare nella accertata impossibilità, stante la conclamata esigenza di contenimento della spesa pubblica, di un aumento delle risorse finanziarie da assegnare alla funzione difesa e senza che da tutto ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

tenuto conto che:

la richiamata introduzione di strumenti di gestione del personale, indicati tra i principi di delega, finalizzati alla riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificarne la coerenza con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego;

non sono ancora definiti gli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di Legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del turn-over nel comparto difesa-sicurezza e che tali atti risulteranno determinanti nella definizione degli organici di fatto delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare per l'anno 2013 e per il successivo biennio 2014-2015;

la fase attuativa delle deleghe in materia di personale, non potrà non tener conto degli effetti che saranno prodotti dal regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare, già adottato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora trasmesso alle Camere per il prescritto parere;

non sono ancora definiti i criteri di attuazione delle riduzioni di personale delle Forze armate e del Ministero della difesa, da conseguire nel prossimo biennio in esecuzione delle disposizioni attuative di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

appare pertanto necessario coordinare la tempistica relativa all'esercizio della delega conferita dal provvedimento in oggetto con quella concernente l'adozione degli atti richiamati in premessa, come per altro evidenziato nelle condizioni poste dalla XI Commissione nel parere reso nella seduta del 4 dicembre 2012,

impegna il Governo

compatibilmente con i tempi della delega, a non procedere all'adozione degli schemi di decreto legislativo concernenti la disciplina di cui alle lettere b) e c) del comma 1

dell'articolo 1 prima della definitiva adozione dei seguenti atti:

- a) regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare;
- b) decreti attuativi delle riduzioni del personale militare e civile della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- c) definizione dei parametri attuativi in materia di turn over nel comparto sicurezza di cui alla Legge di stabilità del 2013.

9/5569/12. Villecco Calipari, Fiano, Ruggia, Damiano, Lulli, Bellanova, Codurelli, Gianni Farina, Gatti, Gnechi, Madia, Martella, Mattesini, Minniti, Portas, Rampi, Schirru, Vico, Zunino.

La Camera, premesso che:

tra i criteri di delega sono compresi anche quelli relativi alla revisione dei ruoli e dei profili d'impiego del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, nonché della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare e in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, correlato anche alla riduzione delle dotazioni organiche complessive dello stesso personale, e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità; l'esercizio della delega in esame per un solo settore del personale del comparto sicurezza e difesa può determinare un disallineamento nell'ambito del medesimo comparto, anche per effetto dell'assenza di un analogo strumento per le forze di polizia, parimenti destinatarie di misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulla funzionalità delle stesse, con una possibile disparità di trattamento nei confronti dello stesso personale interessato,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a riordinare il settore delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico, al fine di salvaguardare i principi di equiordinazione e omogeneizzazione degli ordinamenti, nonché l'unitarietà del comparto sicurezza e difesa. 9/5569/7. Santelli.

Imponibilità delle indennità forfettarie di missione e di mancata fruizione del pasto.

A seguito di rilievi mossi dalle ragionerie territoriali, il Ministero dell'Interno ha richiesto un parere all'amministrazione Finanziaria in ordine alla tassabilità delle indennità forfettarie spettanti al personale della Polizia di Stato nei casi di invio in missione e di mancata fruizione del pasto ex art: 7 commi 6 e 9 del dpr 164/2002.

Sulla questione, l'Agenzia delle entrate si è espressa con un parere condiviso sia dall'ufficio legislativo – finanze che dal dipartimento delle finanze. Trattasi del parere 12549 del 27 settembre 2012.

L'amministrazione finanziaria sulla base del disposto di cui all'articolo 51 comma 5 del TUIR ha ritenuto che quando la trasferta o missione è effettuata fuori dal territorio comunale, le somme erogate, a titolo di indennità forfettaria di missione e di mancata fruizione del pasto concorrono alla formazione del reddito e sono dunque imponibili nei limiti della franchigia prevista dall'articolo 51 comma 5 del TUIR.

Il parere, veicolato con la circolare 97802 del 22 novembre 2012, è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa.

Cosa distingue il Sindacato da una semplice associazione

Ci scrive un collega per porci la seguente questione: gli è stato proposto di aderire ad una non meglio precisata associazione attraverso il versamento di un contributo volontario di due euro al mese.

Detta associazione viene definita come entità associativa *“di tipo sindacale completamente gratuita con le stesse identiche garanzie e le stesse tutele degli altri sindacati”*. Ciò premesso il collega chiede di sapere se sia configurabile una simile forma associative e le differenze rispetto al sindacato.

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una delle forme aggregative tutelate dalla legge con riferimento alla libertà costitutiva ed alle forme di attività (La Costituzione italiana all'art. 18 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Lo stesso articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare).

Le associazioni hanno base personale e sono costituite con un atto negoziale (atto costitutivo) da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo e non economico, possono avere un patrimonio ma questo non ne costituisce elemento essenziale. Possono, inoltre, avere caratteristiche e finalità di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc. Quando lo scopo associativo è la tutela degli interessi e la rappresentanza di categorie produttive o parti sociali, abbiamo una associazione a carattere sindacale o sindacato nel senso proprio.

L'articolo 39 della Costituzione recita che l'organizzazione sindacale è libera e che i sindacati, in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Esistono sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro. La storia dei sindacati è però soprattutto storia dei lavoratori che si riuniscono allo scopo di difendere gli interessi delle loro categorie. Ma a prescindere dallo scopo vi sono altri elementi decisivi e determinanti per la distinzione tra una semplice associazione ed un sindacato.

Invero, perché ad una associazione vengano riconosciute le prerogative del sindacato, debbono ricorrere particolari condizioni che permettono di tradurre la consistenza associativa in rappresentatività nel sistema delle relazioni sindacali. Per le associazioni sindacali della Polizia di Stato detti meccanismi sono previsti dall'articolo 34 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 il quale prevede che ai fini dell'accertamento della consistenza associativa, sulla base della quale si determina la rappresentatività per il riconoscimento delle prerogative sindacali, è necessario che il lavoratore rilasci all'Amministrazione espressa delega alla riscossione del contributo sindacale e che possano essere considerate valide ai fini del calcolo della rappresentatività esclusivamente le deleghe per un importo non inferiore allo 0,50% dello stipendio.

Per tali ragioni, una associazione che preveda una contribuzione di due euro al mese non potrà mai avere carattere sindacale nel senso che la propria consistenza associativa, non si tradurrà in rappresentatività sindacale, con la conseguenza che non potrà esercitare alcuna prerogativa o funzione sindacale né utilizzare nella propria ragione sociale il termine *“sindacato”* o l'aggettivo *“sindacale”*.

Resta inteso, tuttavia, che per aderire a qualsiasi forma associativa occorre sottoscrivere il contratto associativo, che però, può essere anche a formazione

progressiva, nel senso che alcuni soggetti promotori preparano il programma della futura associazione, al quale aderiscono altri interessati (anche con scrittura privata).

Stando così le cose sarà sempre necessario stare attenti e capire cosa si sottoscrive, anche perché le associazioni semplici sono caratterizzate da una Autonomia patrimoniale imperfetta con connesse responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per gli atti e le obbligazioni patrimoniali assunte dall'associazione.

Assegni una tantum anno 2012



Con circolare 557 RS/01/71/5353 del 3 dicembre 2012 il Dipartimento ha diramato il Decreto Ministeriale e la relazione illustrativa concernente gli assegni "una tantum" 2012 per il personale della Polizia di Stato.

Il provvedimento, già vistato dall'Ufficio centrale di bilancio, individua, per l'anno 2012, gli assegni *una tantum*, quali misure perequative, da corrispondere al personale della Polizia

di Stato interessato al divieto, per gli anni 2011 e 2012, di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, di cui all'articolo 9, comma I, del decreto-legge n. 78 del 2010 nonché alla sospensione, per gli anni 2011 e 2012, degli effetti economici connessi ai meccanismi di adeguamento retributivo annuale indicizzato per il personale dirigente, agli effetti economici delle progressioni di carriera comunque denominate e alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, di cui allo stesso articolo 9, comma 21, e all'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dello stesso articolo 9.

L'entità degli assegni *una tantum*, è, pertanto, commisurata al 46 per cento dell'importo dei seguenti emolumenti, in relazione agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) assegno di funzione con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- d) indennità operative non connesse a progressione in carriera con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- e) progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- f) classi e scatti di stipendio previsti dall'ordinamento della Polizia di Stato, maturati dal 10 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 10 gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Gli assegni saranno corrisposti al personale interessato in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Lavoro straordinario per emergenza Nord Africa e prestazioni straordinarie non retribuite.

Di seguito alla nostra nota del 22 novembre, citata nel flash nr. 41 del 2012, con la quale abbiamo segnalato l'insufficienza di fondi ordinari e il mancato rifinanziamento di quello relativo all'emergenza nord africa con il conseguente mancato pagamento delle prestazioni eccedenti, riportiamo di seguito la lettera del Vice Capo Vicario Pref. Alessandro Maragoni in riscontro alla nostra.

"Gentile Segretario,

faccio riferimento alla lettera dello scorso 22 novembre 2012, con la quale è stata segnalata la problematica concernente il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese in esubero dal personale impiegato per fronteggiare l'emergenza Nord Africa e in occasione di altri rilevanti servizi di ordine pubblico.

Al riguardo, si rappresenta che al personale impegnato nelle attività connesse all'emergenza Nord Africa sono state già liquidate le ore di lavoro straordinario effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2012, nella misura massima di 150 ore mensili pro-capite, oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

Per le prestazioni di lavoro straordinario fornite in esubero nel periodo gennaio settembre 2012 nei servizi in occasione delle proteste dei "NOTAV", inoltre, sono state inviate alle Prefetture le autorizzazioni per i pagamenti, che avverranno nei tempi più rapidi consentiti.

Per quanto concerne, infine, le prestazioni in esubero riguardanti gli altri servizi, anche non connessi alle accennate particolari esigenze di ordine pubblico, si evidenzia che le stesse saranno remunerate in chiusura di esercizio finanziario a condizione che le risorse a ciò necessarie si renderanno disponibili, o nel prossimo esercizio, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 15, comma 6, del d.P.R. n. 51 del 2009.

Colgo l'occasione per inviarLe i migliori saluti."

Trascrizioni e annotazioni sul foglio matricolare

Un nostro iscritto ci rappresenta che dopo aver richiesto la trascrizione sul foglio matricolare dell'attestato di patente europea per il computer, della certificazione di tecnico informatico specializzato e del brevetto di pilota civile di aeromobili, si è visto denegare tale richiesta con la motivazione che nessun titolo acquisito senza che l'Amministrazione ne abbia fatto richiesta può essere trascritto agli atti matricolari.

Premesso che una eventuale richiesta di annotazione andrebbe formulata per iscritto allo scopo di avere una risposta scritta, corre l'obbligo di osservare come la materia delle annotazioni agli atti matricolari risulti disciplinata con la circolare 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008 emanata dalla Direzione centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S.

In particolare il punto 12 della citata circolare dispone che *"per tutto il personale potranno essere annotate specifiche abilitazioni attinenti alla formazione professionale, purché il conseguimento delle stesse abbia come presupposto il possesso del titolo di studio minimo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza e sempre che le stesse non siano conseguenza di un corso che comporti il conseguimento di qualifiche operative – professionali, specializzazioni ed abilitazioni riconosciute dall'Amministrazione a seguito della frequenza di specifico corso interno"*. Detta circolare è integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

Utilità ai fini dell'aggiornamento professionale della partecipazione a "Seminari, convegni o congressi" organizzati dalle organizzazioni sindacali

Con Circolare nr. 557/RS/01/113(24)/5299 del 26 novembre 2012, integralmente visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 20, comma 5, A.N.Q., con particolare riferimento alla possibilità di riconoscere utile ai fini dell'aggiornamento professionale, la partecipazione a "seminari, convegni o congressi" organizzati dalle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato.

Premesso che l'art. 20, comma 5, A.N.Q. prevede che " *nei limiti delle 6 giornate annue disponibili il personale può essere autorizzato, senza oneri a carico dell'Amministrazione, a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure di cui al comma*", il Dipartimento ritiene che il tenore della norma non contenga limitazioni in ordine ai soggetti organizzatori dei seminari, convegni o congressi da far valere ai fini dell'aggiornamento professionale e, che, pertanto, essa trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui tali iniziative siano assunte da Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato.

Inoltre le iniziative citate devono soddisfare i requisiti di aderenza ai programmi di insegnamento stabiliti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, A.N.Q. dal Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'art. 22, comma 3, D.P.R. n. 395/95, e diffusi annualmente con circolare del Sig. Capo della Polizia (da ultimo in data 30 marzo 2012).

Così, affinché la partecipazione possa essere utile ai fini dell'aggiornamento professionale, i seminari, convegni o congressi, dovranno affrontare una o più delle tematiche di interesse generale indicate dalla circolare citata, ovvero una o più delle tematiche di settore individuate, a cura dei Questori di ciascuna provincia, secondo i criteri stabiliti dalla medesima circolare. A tale riguardo, si ricorda che le tematiche di settore sono da individuarsi "in relazione alle esigenze poste dalle attività di servizio, ovvero in base a criteri di attualità rispetto al locale sviluppo di fenomeni di interesse professionale o a sopravvenute variazioni normative", e che è stato trasmesso, con la stessa circolare del 30 marzo 2012, un "catalogo" di argomenti suggeriti per il loro utile approfondimento nel caso non sussista la necessità di optare per temi "di più emergente rilievo nelle diverse realtà territoriali"

La partecipazione al seminario, convegno o congresso, coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 20 A.N.Q., corrisponde alla giornata lavorativa prevista dalla programmazione settimanale.

Poiché la cura della formazione, dell'aggiornamento e dell'addestramento del personale della Polizia di Stato rientra tra le attribuzioni proprie dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione alla partecipazione alle iniziative in questione è subordinata alla circostanza che gli uffici periferici non abbiano già svolto o già organizzato le giornate previste per l'anno in corso sulle materie oggetto del seminario.

Riscontrata la rispondenza del seminario alle esigenze dell'aggiornamento professionale, il Dirigente provvede ad informare il personale sulla possibilità che l'eventuale partecipazione - che, comunque, non può comportare alcun tipo di onere per l'Amministrazione - potrà essere considerata utile ai fini del computo delle giornate previste dall'art. 20 A.N.Q.

Premesso che la partecipazione non può essere disposta d'Ufficio, ai fini dell'autorizzazione prevista dal comma 5, è necessario che le istanze del personale interessato siano prodotte in tempo utile, tale da assicurare il regolare svolgimento dei servizi e a consentire una accurata programmazione settimanale.

Successivamente al seminario, convegno o congresso, l'interessato avrà cura di consegnare all'Ufficio l'attestazione di partecipazione.

Con riferimento alla giornata utilizzata, la Direzione Centrale per le Risorse Umane si è espressa *"nel senso di ritenere che il tenore letterale della disposizione in esame induca ad equiparare tali giornate al servizio Ne consegue che qualora la partecipazione ad un seminario coincida con il giorno destinato al riposo settimanale, tale giornata dovrà essere recuperata secondo i criteri stabiliti dall'art. 63, della legge n. 121/1981."*

Determinazione dell'I.M.U. per la prima casa non abitata



Una nostra iscritta della Valle D'Aosta ci pone la seguente questione in relazione al pagamento dell'IMU 2012:

"Per il comune di Torino ad oggi non è prevista alcuna agevolazione per i dipendenti delle forze dell'ordine che per motivi di lavoro sono stati trasferiti in un altro comune/regione rispetto al luogo in cui è ubicata l'abitazione principale. A

livello nazionale, per quanto concerne le imposte dirette (Irpef) è previsto che per coloro che si trovano in questa situazione non viene meno l'agevolazione della prima casa (sempre che sia l'unica posseduta nel territorio, sia stata acquistata con l'agevolazione prima casa e non sia affittata). Per l'IMU ad oggi non è prevista nessuna riduzione, al contrario di quanto avveniva per l'ICI e per Torino sembra che con il saldo l'aliquota aumenti ulteriormente. L'unica agevolazione è prevista nel caso in cui nell'immobile adibito a prima casa vi abiti un genitore. In tal caso sembra che l'aliquota applicata sia quella ordinaria base ossia il 7,6 X 1000. Si evidenzia inoltre che vi è una disparità di trattamento tra gli stessi dipendenti in quanto chi fornisce il proprio servizio all'estero può mantenere per l'immobile in Italia l'agevolazione di prima casa (vedi normativa per italiani all'estero)".

La norma relativa all'IMU fa coincidere il concetto di residenza anagrafica e dimora abituale. Questa condizione, esclude, purtroppo, dall'agevolazione prevista per l'abitazione principale e le sue pertinenze tutti coloro per i quali non sussistono **contemporaneamente** le due condizioni, **prescindendo dalle motivazioni**. Si tratta, quindi, di coloro che hanno trasferito (**non rileva se d'autorità o altro**) il domicilio mantenendo la residenza nell'immobile posseduto o viceversa, anche per motivi di lavoro, compresi gli appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile.

Questo è quello che viene previsto per l'IMU ed è completamente diverso da quello previsto per Irpef.

Non vi è una sorta di analogia tra le due imposte. La collega cita correttamente il caso dell'agevolazione, ai fini Irpef, nel caso in cui si lavori in un luogo e si possieda casa in altro luogo.

Al riguardo, si potrebbe anche citare il caso in cui il collega, dopo aver comprato casa con le agevolazioni previste per la prima casa, conceda in locazione la stessa a una terza persona e vada a vivere in un alloggio di servizio.

I dipendenti pubblici possono avere l'anticipazione del TFR?

Il trattamento di fine servizio (TFS) è anche noto come indennità di buonuscita ed è regolato dal D.P.R. 29/12/1973 n. 1032.

Il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile, riguarda invece quei dipendenti pubblici contrattualizzati (esclusi, pertanto i professori universitari e quelle altre figure il cui rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione è ancora oggi disciplinato da norme di diritto pubblico) assunto dal 01/01/2001. Così è previsto dal DPCM 02/03/01, art. 1, 1° comma, lettera b) che in tal senso modifica il precedente DPCM 20/12/99, art. 2, 2° comma. Il personale contrattualizzato già in servizio al 31/12/2000 può passare al TFR esercitando l'opzione prevista dalla Legge 449/97.


Ciò premesso, occorre chiarire che i destinatari del TFS - Trattamento di fine servizio, comunque denominato, tra cui va annoverato il personale della Polizia di Stato, non possono chiedere alcun anticipo sul proprio TFS in quanto non previsto dalla normativa vigente.

Anche il personale del cosiddetto pubblico impiego privatizzato ancorché destinatario di TFR - Trattamento di fine rapporto (la cui base di calcolo non è proprio identica al TFR dei lavoratori privati n.d.r.) non può chiedere alcun anticipo, poiché, il DPCM 20/12/99 prevede, art. 1, 6° comma, che "Il TFR sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato... alla cessazione del servizio del lavoratore".

Ciononostante, recentemente due dipendenti pubblici, marito e moglie, in regime di TFR, si sono visti riconoscere dal Giudice del lavoro di Firenze il diritto ad ottenere dall'INPDAP l'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per poter acquistare la prima casa. Si tratta della prima sentenza in materia mai pronunciata in Italia. Ed è una sentenza dalla portata, in un certo senso, rivoluzionaria perché riconosce l'esistenza di un diritto che non può essere negato per il solo fatto che la riserva di accantonamento è prevista solo figurativamente.

Si tratta di una sentenza che apre la strada all'estensione al pubblico impiego privatizzato della disciplina relativa al TFR già in vigore per i dipendenti privati.

Scrittori in divisa: "Il profugo italiano" di Fabio Guastamacchio



Portiamo all'attenzione dei nostri lettori il libro scritto dal collega Fabio GUASTAMACCHIO, in servizio presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi, dal titolo: IL PROFUGO ITALIANO

Si tratta di un romanzo in cui l'autore racconta la storia del protagonista Bruno, gettando un fascio di luce sulle vicende delle migliaia di italiani che appena prima della Seconda Guerra Mondiale costituivano la vastissima comunità italiana in Egitto. Uomini, donne e bambini in bilico tra due mondi e due culture, vite dalle identità sfaccettate e biunivoche, stranieri ovunque dall'anima apolide.

Nato e cresciuto per oltre vent'anni al Cairo, ha assorbito la cultura, le tradizioni e i costumi egiziani, lasciati nel luogo natio per il forzoso rientro in Patria con la nave Esperia II.

Il libro può essere acquistato presso la libreria SOMMARUGA di Corso Vittorio Emanuele II n.66 a Lodi oppure tramite i siti: www.libreriauniversitaria.it e www.webster.it

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Provinciale SIULP Lodi.

Trattamento economico di missione

Riportiamo il testo della bozza di circolare, consegnataci dal Dipartimento nel corso della riunione che si è tenuta il 20 dicembre, riguardante il trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario e mancato pasto.

MODULARIO
INTERNO 314



MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE

DIVISIONE II

FAX: 06/4743060

CIRCOLARE

Prot. nr. 333-G/II.2624/02

Roma,

OGGETTO: Trattamento economico di missione nazionale del personale della Polizia di Stato. D.P.R. 164/2002 – art. 7, commi 6 e 9. Trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario e mancato pasto.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota allegata, ha emanato la circolare del MEF - RGS che chiarisce il regime tributario da applicare agli istituti del rimborso forfetario e del mancato pasto, corrisposti ai sensi dell'art. 7, comma 6 e 9, del D.P.R. 164/2002.

Tale posizione interpretativa, definita sulla base di valutazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, è stata condivisa sia dall'Ufficio Legislativo Finanze sia dal Dipartimento delle Finanze.

Per quanto sopra codesti Uffici vogliono impartire le necessarie disposizioni applicative per informare tutto il personale che, a far data dal 1° gennaio 2013, i rimborsi in argomento sono assoggettati ad imposizione fiscale, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico sulle imposte dei redditi), relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare si precisa quanto segue:

- 1) Le somme erogate a titolo di indennità forfetaria sono imponibili solo per la parte che eccede € 46,48 al giorno.
- 2) Le somme erogate a titolo di mancato pasto sono imponibili, analogamente a quanto avviene per le diarie, solo per la parte che eccede € 30,98 al giorno (1/3), al netto delle spese di trasporto, in caso di fruizione gratuita o di rimborso del solo alloggio o del solo vitto, ovvero solo per la parte che eccede € 15,49 al giorno (2/3), al netto delle spese di trasporto, in caso di fruizione gratuita o di rimborso sia dell'alloggio che del vitto. Si precisa che il suddetto rimborso risulta imponibile al 100% nel caso di missioni svolte nell'ambito del territorio comunale.

Nell'auspicare la massima collaborazione per il rispetto dei sopra enunciati adempimenti, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aiello

Convenzione Polfer - Incontro al Dipartimento sui problemi applicativi

Si è svolto in data odierna l'incontro richiesto dal SIULP con l'Amministrazione, riguardante le problematiche della Polizia Ferroviaria, ed in particolare, su alcuni aspetti applicativi della convenzione tra il Ministero dell'interno e le Ferrovie dello Stato Spa.

All'incontro, presieduto dal Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria dr Claudio Caroselli con la presenza del Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. dr. Castrese De Rosa, ha partecipato una delegazione del SIULP presieduta dal Segretario Generale Felice Romano.

Il SIULP ha contestato al Direttore del Servizio il contenuto di alcune circolari emanate dal Servizio e dirette ai Dirigenti dei Compartimenti e alcune altre disposizioni emanate da singoli Dirigenti di Compartimenti e dirette al personale, in ordine alle modalità attuative dei servizi di scorta e ad alcune criticità che sono emerse sulle modalità di calcolo e di corresponsione delle relative indennità, oltre che allo svolgimento di taluni servizi svolti nell'ambito delle stazioni ferroviarie. Nell'occasione è stata anche contestata l'assenza d'informazione al sindacato sulle decisioni assunte dai comitati territoriali in materia di scorte sui treni da parte del personale della specialità e sulle circolari emanate dal Servizio.

Il Direttore della Polizia Ferroviaria ha fornito alcuni chiarimenti su specifiche situazioni segnalate, ivi compresi gli aspetti riguardanti il calcolo dell'indennità delle scorte, ed ha condiviso alcune delle riflessioni e delle critiche avanzate dal SIULP, ammettendo di aver già provveduto a correggere alcune iniziali disposizioni emanate con circolare e dichiarando la propria totale disponibilità ad inviare le due circolari emanate dal Servizio il 1° ottobre ed il 9 novembre scorsi in materia di scorte ai treni, assicurando, altresì, che in futuro, in concomitanza con l'emanazione di eventuali altre circolari sulla medesima materia, dirette ai dirigenti di Compartimento, sarà cura del Servizio, trasmetterle per conoscenza anche alle OO.SS.

Inoltre sulle segnalazioni fatte dal SIULP in merito ad alcune discutibili disposizioni emanate da singoli Dirigenti di Compartimento, il dr Caroselli ha assicurato che provvederà ad effettuare interventi mirati sugli Uffici interessati per risolvere le problematiche segnalate.

Il SIULP ha inoltre richiesto al dr Caroselli di ottenere la trasmissione dell'elenco di tutti i treni a lunga percorrenza che vengono scortati e di conoscere i criteri di ripartizione tra i singoli Compartimenti ed il personale delle singole Sezioni di Polizia Ferroviaria, chiedendo, altresì, che vengano effettuati momenti di confronto con le strutture sindacali territoriali ed i Dirigenti di Compartimento per garantire una equa ripartizione dei servizi tra il personale appartenente ai diversi Uffici territoriali e per affrontare e risolvere in modo positivo tutte le criticità applicative della convenzione a livello territoriale, per informare le OO.SS. ed il personale sulle periodiche decisioni assunte e sulle eventuali innovazioni che vengono apportate in sede di incontri dei comitati tecnici sia a livello centrale che territoriale.

Il Dirigente del Servizio ha altresì informato le OO.SS. che sono pervenute al Ministero le somme relative agli arretrati delle indennità scorte treno e vigilanza scalo fino a giugno 2012 e che il relativo pagamento verrà effettuato nel prossimo mese di gennaio.

La riunione si è conclusa con l'impegno del dr. Caroselli a convocare nuovi incontri con le Segreterie Nazionali dei sindacali per affrontare eventuali nuove criticità o problematiche che dovessero emergere in merito all'applicazione della convenzione tra Amministrazione e società Ferrovie dello Stato spa.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

